

Giovedì 16 febbraio 2012

50. accoglie con favore la dichiarazione dell'AR/VP pronunciata al Parlamento il 13 dicembre 2011 in seguito alla richiesta da tempo avanzata dal Parlamento in relazione alla creazione di un rappresentante speciale dell'Unione europea per i diritti umani; sottolinea la necessità che questi titolari di mandato siano designati per l'elevato e comprovato livello delle loro competenze in materia di diritti umani; insiste sulla necessità di effettuare tale nomina quanto più rapidamente possibile e di individuare risorse sufficienti per garantire che tale mandato possa essere soddisfatto;

51. incarica la sua delegazione alla 19^a sessione del CDU di esprimere le preoccupazioni formulate nella presente risoluzione; invita la delegazione a riferire alla sottocommissione per i diritti dell'uomo in merito alla sua visita; ritiene indispensabile continuare la prassi di inviare una delegazione del PE alle pertinenti sessioni del CDU e dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite;

*

* *

52. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, all'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza/vicepresidente della Commissione, ai governi e ai parlamenti degli Stati membri, al Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, al Segretario generale delle Nazioni Unite, al presidente della 66a Assemblea generale, al presidente del Consiglio dei diritti dell'uomo delle Nazioni Unite, all'Alto commissario delle Nazioni Unite per i diritti dell'uomo e al gruppo di lavoro UE-ONU istituito dalla commissione per gli affari esteri.

Accesso delle persone non vedenti ai libri

P7_TA(2012)0059

Risoluzione del Parlamento europeo del 16 febbraio 2012 sulla petizione 0924/2011, presentata da Dan Pescod, cittadino britannico, a nome di European Blind Union (EBU)/Royal National Institute of Blind People (RNIB), sull'accesso delle persone non vedenti ai libri e ad altri prodotti a stampa (2011/2894(RSP))

(2013/C 249 E/13)

Il Parlamento europeo,

- visto l'articolo 227 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
 - viste le interrogazioni del 13 gennaio 2012 al Consiglio e alla Commissione sulla petizione 0924/2011, presentata da Dan Pescod, cittadino britannico, a nome di European Blind Union (EBU)/Royal National Institute of Blind People (RNIB), sull'accesso delle persone non vedenti ai libri e ad altri prodotti a stampa (O-000005/2012 – B7-0029/2012 e O-000006/2012 – B7-0030/2012),
 - visti l'articolo 115, paragrafo 5, e l'articolo 110, paragrafo 2, del suo regolamento,
- A. considerando che nell'Unione europea l'accesso delle persone non vedenti e ipovedenti ai libri e ad altri prodotti a stampa è notevolmente limitato, giacché il 95 % di tutte le opere pubblicate non vengono mai convertite in «formati accessibili», quali il Braille, la stampa a caratteri ingranditi o l'audio;
- B. considerando che, a livello globale, non vi è attualmente alcuna norma giuridica internazionale che preveda un'eccezione specifica alle norme sul diritto d'autore per la distribuzione transfrontaliera di formati adattati a favore degli individui con disabilità di lettura;
- C. considerando che il comitato per il diritto d'autore dell'Organizzazione mondiale per la proprietà intellettuale (WIPO) sta esaminando un trattato internazionale volto a migliorare l'accesso ai libri per i non vedenti e gli ipovedenti;

Giovedì 16 febbraio 2012

- D. considerando che i rappresentanti dell'Unione europea si sono opposti sistematicamente a un testo giuridicamente vincolante, favorendo raccomandazioni non vincolanti;
- E. considerando che nella sua risoluzione del 12 maggio 2011 su «Le industrie culturali e creative, un potenziale da sfruttare»⁽¹⁾ il Parlamento europeo ha invitato l'UE a sostenere un trattato WIPO vincolante;
- F. considerando che la convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, in particolare gli articoli 21 e 30, e la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea stabiliscono i principi attinenti al divieto di atti discriminatori nei confronti delle persone con disabilità;
1. invita il Consiglio e la Commissione a dare il proprio sostegno a un trattato WIPO vincolante in materia di diritti d'autore sui libri e sui prodotti a stampa per le persone non vedenti e ipovedenti;
 2. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione.

⁽¹⁾ Testi approvati, P7_TA(2011)0240.

Convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee

P7_TA(2012)0060

Risoluzione del Parlamento europeo del 16 febbraio 2012 sulla proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione della convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee (2012/2519(RSP))

(2013/C 249 E/14)

Il Parlamento europeo,

- viste le sue risoluzioni del 27 ottobre 2005 sul processo di Barcellona rivisitato⁽¹⁾ e del 25 novembre 2009 sul partenariato economico e commerciale euromediterraneo in vista dell'ottava Conferenza ministeriale Euromed sul commercio⁽²⁾,
- visti la dichiarazione di Barcellona, del 28 novembre 1995, che ha instaurato un partenariato fra l'Unione europea e i paesi del Sud e dell'Est del Mediterraneo (PSEM), nonché il programma di lavoro approvato in occasione di tale conferenza,
- vista la comunicazione congiunta della Commissione europea al Consiglio europeo, al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, dell'8 marzo 2011, intitolata «Un partenariato per la democrazia e la prosperità condivisa con il Mediterraneo meridionale» (COM(2011)0200),
- vista la tabella di marcia euromediterranea per il commercio fino al 2010 e oltre, adottata dall'ottava Conferenza ministeriale sul commercio dell'Unione per il Mediterraneo nel 2009,
- vista la comunicazione congiunta della Commissione al Consiglio europeo, al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, del 25 maggio 2011, intitolata «Una risposta nuova ad un vicinato in mutamento» (COM(2011)0303),

⁽¹⁾ GU C 272 E del 9.11.2006, pag. 570.

⁽²⁾ GU C 285 del 21.10.2010, pag. 35.